



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Autonomie Locali

Via Romagnosi, 11/a - 38100 Trento
Tel. 0461495022 - 495026 - Fax 0461495036
e.mail: serv.autonomielocali@provincia.tn.it

Spettabili
Amministrazioni comunali
LORO SEDI

Spettabili
Amministrazioni separate
Beni di Uso Civico
LORO SEDI

Spettabile
Comunità delle Regole
di Spinale e Manez
Via Roma, 19
38070 – RAGOLI

Spettabile
Magnifica Comunità di Fiemme
P.zza Cesare Battisti, 2
38033 – CAVALESE

Spettabili
Parchi
LORO SEDI

Spettabili
Ordini e Collegi professionali
LORO SEDI

Spettabili
Dipartimenti
LORO SEDI

e, p.c.: Spettabile
Consorzio dei Comuni Trentini
Via Torre Verde, 21
38100 - TRENTO

Spettabile
Associazione Provinciale
delle ASUC
Via Bleggio 30
38075 – FIAVE'

Servizio Urbanistica e
tutela del paesaggio
SEDE

Trento, 13 OTT. 2008

Prot. n. 11211 /08-D.16

Oggetto: valutazione degli usi civici nell'ambito della programmazione urbanistica; conferenza dei servizi ex articolo 18 legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6: note esplicative e adempimenti procedurali obbligatori.

Circolare n. 10

Come è noto, ai sensi dell'art. 18 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 in materia di usi civici, la competenza a valutare l'impatto della pianificazione urbanistica comunale e di settore sugli usi civici, presenti sul territorio di riferimento, è attribuita ad una specifica Conferenza dei servizi provinciali, che si riunisce ed opera in sede istruttoria, esprimendo un parere obbligatorio ancorchè non vincolante.

La Conferenza dei servizi si esprime obbligatoriamente prima della definitiva adozione dello strumento urbanistico da parte dell'Amministrazione proponente e, di norma, prima della Commissione Urbanistica Provinciale (CUP) o del parere del Servizio di merito, cui vengono trasmessi i pareri.

La Conferenza si esprime, ai sensi del citato art. 18 L.P. n. 6/2005, sugli "strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale", da intendersi, alla luce delle modifiche apportate al sistema urbanistico dalla nuova legge urbanistica, L.P. n. 1/2008, e dal nuovo piano urbanistico provinciale, quali strumenti di pianificazione territoriale inquadrati nel piano urbanistico provinciale: siano essi PRG, siano essi strumenti con forza e valore equivalenti a quelli dei PRG.

La delibera della Giunta provinciale n. 1600 del 4 agosto 2006 che ha dettato puntuali direttive per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi correlati all'uso civico, contiene, tra l'altro, specifiche indicazioni sul funzionamento della Conferenza.

Con la presente circolare, condivisa nei contenuti con il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, intendiamo richiamare l'attenzione delle Amministrazioni proponenti sui tempi e sui modi della valutazione degli usi civici nell'ambito della pianificazione urbanistica.

1. La Conferenza deve verificare la compatibilità del mutamento di destinazione dei beni di uso civico, programmato negli strumenti urbanistici, con la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e il soddisfacimento delle esigenze della collettività beneficiaria del diritto di uso civico. In presenza di interessi pubblici, spesso di fatto in contrasto tra loro, la Conferenza riconosce preminenza al principio del non depauperamento del patrimonio dell'uso civico, invitando, se del caso, gli enti procedenti a trovare scelte alternative non sacrificando il patrimonio di uso civico.

Tenuto conto che la Conferenza dei servizi ha il compito di tutelare la natura e le funzioni delle terre di uso civico, in attuazione alle indicazioni del piano urbanistico provinciale e della stessa legge sugli usi civici, eventualmente anche indicando suggerimenti all'Amministrazione interessata, è naturale che temporalmente la verifica debba essere effettuata prima della definitiva adozione dello strumento urbanistico, come del resto prescritto dall'art. 18 della legge sugli usi civici e dalle relative direttive; ciò significa che essa deve prendere in esame *la deliberazione di prima adozione* dello strumento urbanistico in itinere.

Questo risponde anche all'esigenza, tutelata dal legislatore, di mettere in condizione l'Amministrazione proponente di recepirne le valutazioni, se condivise, nel provvedimento di definitiva adozione, o eventualmente controargomentare.

2. Come indicato in legge - commi 2 e 3 dell'art. 18 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 - e nelle direttive, l'Amministrazione proponente deve sempre verificare l'insussistenza di soluzioni alternative all'opera o all'intervento che siano meno penalizzanti e onerose per i beni gravati di uso civico e deve motivare il sacrificio del patrimonio dell'uso civico alla luce del principio, enunciato dal legislatore, del beneficio per la collettività e della mancanza di scelte alternative, *dandone espressamente atto nella deliberazione di prima adozione* dello strumento

urbanistico. Anche alla luce di recenti sentenze del TAR, si può affermare che ricade in capo all'Amministrazione procedente un *onere aggravato di motivazione* con riguardo specifico ai beni di uso civico, la cui carenza o omissione dà luogo a vizio di legittimità.

Questo è un aspetto molto delicato che vogliamo fortemente sottolineare perché, al contrario, è invalsa la prassi non solo di omettere qualsivoglia valutazione dell'uso civico (sia in prima che in seconda adozione) esponendo così l'Amministrazione proponente (e la stessa Giunta provinciale) a provvedimenti correttivi e di autotutela a ridosso dell'approvazione definitiva dello strumento urbanistico, ma anche quella di confidare in "prescrizioni" della Conferenza da potere recepire in seconda adozione.

A stretto rigore l'omissione di ogni valutazione dell'uso civico in sede di prima deliberazione si pone in termini estremamente problematici anche con riguardo al rispetto dell'onere finalizzato alla conoscibilità del provvedimento erga omnes e garantito dal deposito.

La Conferenza pertanto non darà avvio a procedimenti istruttori in presenza di provvedimenti deliberativi di prima adozione degli strumenti urbanistici che siano carenti nella valutazione e nella motivazione del sacrificio dei beni di uso civico. Anche l'attività di controllo di merito risulterà conseguentemente sospesa.

3. Le Amministrazioni procedenti che richiedono l'indizione della Conferenza dei servizi devono presentare, come già indicato nelle direttive assunte con deliberazione G.P. n. 1600/2006, in duplice copia (una per il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio e una per il Servizio Autonomie Locali) la seguente documentazione:

- 1) deliberazione di prima adozione dello strumento urbanistico in itinere, *contenente* relazione illustrativa che descriva e motivi in maniera puntuale le soluzioni territoriali relative alle sole realtà gravate da uso civico;
- 2) estratto cartografico, o *in alternativa* elenco delle particelle, che raffronti la situazione dello strumento urbanistico vigente con le modifiche apportate al piano in sede di prima adozione, relative alle sole realtà gravate da uso civico, con relativa legenda;
- 3) estratto cartografico definitivo riportante l'uso del suolo pianificato così come risulta dalle modifiche cartografiche introdotte in sede di prima adozione, relative alle sole realtà gravate da uso civico, con relativa legenda;

- 4) testo normativo che raffronti le disposizioni vigenti con quelle modificate, relative alle sole realtà gravate da uso civico;
- 5) testo normativo definitivo riportante la stesura corretta così come risulta dalle modifiche introdotte, relative alle sole realtà gravate da uso civico.

Resta fermo l'obbligo, per le Amministrazioni procedenti, di acquisire, ai sensi dell'art. 18 L.P. n. 6/2005, *i pareri obbligatori delle Amministrazioni competenti*, da intendersi le Amministrazioni *proprietarie dei beni di uso civico* -coinvolti dallo strumento urbanistico - se diverse da quelle procedenti, *da produrre in Conferenza*.

L'Ufficio affari giuridici degli enti locali (dott.ssa Lucia Frenguelli 0461 495038, dott. Angelo Gamberoni 0461 495040 e dott.ssa Michela Arnoldi 0461 495030) resta a disposizione per tutti i chiarimenti che si dovessero rendere necessari.

Distinti saluti.



LA DIRIGENTE
- dott.ssa Livia Ferrario -

LFR/cm

